

COMUNE DI NIBIONNO



**REGOLAMENTO
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
LOC. TABIAGO**

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

(Modificato con deliberazione C.C. N. 41 del 13.10.2009)

Il Comune di Nibionno è proprietario del CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI TABIAGO di Via Kennedy composto da:

- palestra polivalente;
- n. 2 campi da tennis;
- spazi e aree di pertinenza.

Il Comune si riserva la facoltà, valutando di volta in volta:

- di affidare la gestione del Centro Sportivo così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia;

oppure

- di affidare esclusivamente la gestione del bar del Centro Sportivo mentre la gestione del Centro Sportivo sarà effettuata in economia da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2

In considerazione della polivalenza d'uso degli impianti, gli stessi sono concessi a:

- a) Istituzioni scolastiche aventi sedi nel Comune;
- b) Organismi ed Associazioni senza scopi di lucro presenti e/o operanti sul territorio comunale;
- c) Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Nazionali;
- d) Gruppi Sportivi Amatoriali;
- e) Federazione Nazionale delle varie attività agonistiche-sportive.

Qualora ne esista la disponibilità, gli impianti potranno essere concessi in uso a privati cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale di Nibionno può utilizzare, a titolo gratuito, i sopraddetti impianti.

ARTICOLO 3

(Modificato con deliberazione C.C. N. 41 del 13.10.2009)

I soggetti di cui all'articolo 2 potranno utilizzare gli impianti, previo accordo con il gestore il quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'impianto e che l'attività che si intende svolgere dia garanzia per la salvaguardia dell'impianto stesso, autorizzerà l'uso, previo pagamento della relativa tariffa oraria da parte dell'utente tramite rilascio di ricevuta da parte del gestore su bollettario madre e figlia fornito dal Comune. Successivamente il gestore ogni fine mese deve versare agli Uffici Comunali il relativo introito con allegato un rendiconto mensile. Tale autorizzazione viene rilasciata fatte salve le norme particolari previste dal presente Regolamento.

In caso di gestione in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, gli utenti dovranno presentare la richiesta di utilizzo degli impianti presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Il Comune, verificata la disponibilità delle strutture, ne autorizzerà l'uso previo pagamento della relativa tariffa oraria.

ARTICOLO 4

(Modificato con deliberazione C.C. N. 41 del 13.10.2009)

Gli impianti saranno utilizzati secondo il calendario di utilizzo stabilito dal Sindaco o Assessore delegato. L'orario di utilizzo degli impianti verrà esposto al pubblico. Esso deve scrupolosamente essere rispettato.

L'orario di utilizzo degli impianti è quello indicato nell'apposito capitolato d'appalto per la gestione dell'impianto sportivo e verrà esposto al pubblico. Esso deve scrupolosamente essere rispettato.

ARTICOLO 5

Gli utenti previsti ai punti b), c), d) del predetto articolo 2, nel caso di attività programmate che prevedano un uso continuativo dell'impianto, per ottenere l'uso dell'impianto stesso, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 10 SETTEMBRE di ogni anno, la domanda relativa alle proprie necessità di utilizzo, indicando inoltre il nominativo del responsabile o più responsabili dell'Associazione stessa.

L'Amministrazione Comunale farà conoscere al gestore le richieste pervenute ed accettate.

ARTICOLO 6

Le tariffe orarie per l'utilizzo degli impianti vengono stabilite nel modo seguente:

- a) uso gratuito;
- b) tariffa ordinaria;
- c) tariffa speciale;
- d) tariffa agevolata.

L'uso gratuito è riservato alle manifestazioni organizzate e gestite dal Comune, nonché dalle istituzioni scolastiche Comunali e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La tariffa speciale viene applicata a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo che abbiano scopo pubblicitario e a fine di lucro sotto qualsiasi forma, anche indiretta derivante dalle competizioni o manifestazioni stesse.

La tariffa speciale comporta un aumento non inferiore all'80% di quella ordinaria.

La tariffa ordinaria si applica a quelle attività sportive polivalenti che si differenziano da quelle per le quali si applicano le tariffe speciali.

I soggetti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 2 – 1^a comma – potranno chiedere l'applicazione della tariffa agevolata, in caso di utilizzo programmato continuativo dell'impianto.

ARTICOLO 7

La Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il gestore, provvede annualmente a stabilire le tariffe orarie in relazione ai costi di gestione dell'impianto secondo i seguenti parametri:

- spese per il riscaldamento
- spese per l'energia elettrica
- spese per il gas-metano
- costi di manutenzione
- oneri assicurativi vari
- spese per il consumo acqua.

ARTICOLO 8

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei modi e nel rispetto della normativa vigente in materia e fissato o assicurato alle strutture in maniera tale da non provocare danni o pericolo per la pubblica incolumità. Successivamente dovrà essere rimosso nei termini previsti da tale autorizzazione.

ARTICOLO 9

Il richiedente è tenuto ad attuare quanto prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà acquisire preventivamente eventuali nulla-osta previsti per legge, presentandoli a tale Ufficio Comunale. Altresì dovrà assicurare un adeguato servizio medico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 10

L'Amministrazione Comunale autorizza i soggetti di cui all'articolo 2 ad eseguire all'interno degli impianti, eventuale pubblicità, previo pagamento al Comune della relativa tassa, in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente Ufficio.

ARTICOLO 11

Il Gestore opera nell'osservanza delle direttive dell'Amministrazione Comunale al fine di assicurare una adeguata vigilanza ed il controllo del rispetto del presente regolamento. Egli può disporre l'allontanamento dei contravventori e richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ARTICOLO 12

E' vietato l'accesso agli impianti a chi si trovi in stato di ebbrezza.

E' vietato introdurre biciclette o veicoli a motore negli impianti, salvo particolari disposizioni.

E' altresì vietato l'ingresso ad animali di qualsiasi specie.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere agli utenti o agli spettatori all'interno degli impianti e negli spazi aperti ad essi pertinenti.

Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

Resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'articolo 2053 del Codice Civile.

ARTICOLO 14

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimenti o danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti di beni di proprietà o dati in uso a terzi utenti o spettatori depositati all'interno degli impianti, in locali adiacenti messi a disposizione o esposti pubblicamente all'esterno degli immobili prima, durante e dopo le attività per le quali le strutture sono state utilizzate.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti presso il gestore dell'impianto per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario. Qualora il proprietario non si presentasse tali beni verranno consegnati agli uffici comunali, i quali effettueranno ulteriori accertamenti per riconsegnarli alla predetta persona; trascorso un periodo adeguato di quindici giorni senza che tali accertamenti abbiano sortito gli effetti sopradetti i beni di cui sopra, nei modi previsti per Legge, verranno donati alle varie Associazioni locali di Volontariato.

ARTICOLO 15

Le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere che potessero venire arrecati alla struttura, agli impianti e alle attrezzature oggetto del presente regolamento in conseguenza del loro utilizzo, saranno a totale carico di chi li ha provocati, in generale, del responsabile della manifestazione che provvederà al relativo pagamento, sulla base del preventivo presentato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

Per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti, dando la possibilità all'utente di recuperare gratuitamente il mancato utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 17

Le infrazioni alle norme del presente regolamento comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti e sono soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza il diritto al rimborso di quanto versato per esservi ammesso. Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento degli impianti all'Amministrazione Comunale.

Non verranno presi in considerazione reclami verbali od anonimi.

ARTICOLO 18

Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'ingresso degli impianti per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GENERE

ARTICOLO 19

L'uso degli impianti sportivi è consentito solo per lo svolgimento di attività sportive sia di carattere agonistico, sia sportivo-ricreative.

L'accesso è consentito ad utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare, o comunque, non nocivo agli impianti.

Il pubblico che accede agli impianti senza fare uso di idoneo abbigliamento sportivo deve sostare nelle zone riservate agli spettatori senza entrare negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività agonistico-sportive o negli spogliatoi.

Occasionalmente gli impianti potranno ospitare manifestazioni o mostre di carattere culturale direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 20

In caso di utilizzo degli impianti per attività agonistica dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti organizzatori delle manifestazioni.

ARTICOLO 21

Gli impianti sportivi sono utilizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale di Nibionno, sono concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche per le lezioni di Educazione Fisica previste dall'orario scolastico ed alle Federazioni Nazionali da parte delle Società affiliate per lo svolgimento di attività agonistica ufficiale.

NORME PARTICOLARI PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS

ARTICOLO 22

Le tariffe orarie per l'utilizzo del campo da tennis sono distinte in relazione ai seguenti richiedenti e alla fascia oraria:

- Ragazzi in età scolare (fino a 14 anni);
- Adulti;
- Supplemento illuminazione.

La Giunta Comunale provvede annualmente a stabilire le tariffe orarie in relazione ai costi di gestione dell'impianto secondo i seguenti parametri:

- a) Spese per energia elettrica (solo per uso serale);
- b) costi di manutenzione.

La tariffa viene pagata all'atto della prenotazione.

In caso di intemperie l'interessato potrà:

- farsi rimborsare la tariffa pagata;
- spostare ad altra data la prenotazione del campo.

Nessun rimborso verrà effettuato qualora l'utilizzo del campo venga interrotto a causa di intemperie dopo che sia trascorsa la metà del tempo prenotato.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE

ARTICOLO 23

La Scuola Elementare, per le attività organizzate dal Consiglio di interclasse, usufruisce gratuitamente della Palestra Comunale e degli impianti sportivi all'aperto previa tempestiva comunicazione da parte dell'insegnante capogruppo all'Amministrazione Comunale e comunque secondo un programma preventivamente concordato. La scolaresca dovrà accedere agli impianti suddetti sempre accompagnata da un insegnante.

L'accesso alle strutture sportive deve avvenire da parte della scolaresca e degli accompagnatori muniti di scarpe ginniche adeguate.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento, e qualora non vengano identificati i danneggiatori, gli insegnanti accompagnatori sono ritenuti oggettivamente responsabili degli eventuali danni arrecati in occasione dello svolgimento delle attività scolastiche.